COMUNI DI
FIVIZZANO - FOSDINOVO - BAGNONE

Bando Generale di Concorso

Il presente bando è indetto ai sensi della Legge regionale 2 gennaio 2019, n° 2 e Legge regionale 36 del 23 luglio 2025 (di seguito LRT n. 02/2019 e LRT n. 36/2025) - *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)* e del Regolamento dei Comuni del LODE di Massa-Carrara, per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nei Comuni di Fivizzano, Fosdinovo e Bagnone e approvato con determinazione della Responsabile Area "Servizi ai cittadini e promozione del territorio" del Comune di Fivizzano n. 544 del 10/11/2026.

Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 luglio 2024 del Comune di Fivizzano (MS), comune capofila;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23 aprile 2024 del Comune di Fosdinovo (MS);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 aprile 2024 del Comune di Bagnone (MS);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEL COMUNE DI FIVIZZANO
quale Comune capofila della Convenzione approvata con le suddette deliberazioni consiliari

RENDE NOTO

che dal giorno **13/11/2026** sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP: i requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE

La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa.
Come previsto nell'allegato A della LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni, per partecipare occorrono i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente bando:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché: di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 *"Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"*;
oppure possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando.
La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare.
Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE")*, deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.
La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT n. 02/2019 e successive modifiche e integrazioni.

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d) della LRT n. 02/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al Soggetto gestore entro sessanta giorni;
3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.;

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio;

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE - *Imposta Valore Immobili Estero*.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre relativa documentazione riguardante attestazioni o certificati in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. La suddetta documentazione dovrà riguardare la condizione di cui al presente punto con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f) della LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 della LRT n. 02/2019 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal paragrafo 2, lettere a), b), b bis) ed e), devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.
Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:
a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
b) soggetti già collocati in graduatoria;
c) soggetti già assegnatari.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 *(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)*, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)* e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31agosto1999, n. 394 *(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 2
NUCLEO FAMILIARE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo.

2. Ai fini del bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 *(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)*;
d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
e) i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della l. 76/2016;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.".

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso dei soggetti di cui alle suddette lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui all'art. 1 lett. c) del presente Bando e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

ART. 3
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000 e art. 36 della LRT n. 02/2019 e smi).

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della LRT n. 02/2019 e smi che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Fivizzano quale comune capofila della convenzione le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- redditi percepiti;
- gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- patrimonio immobiliare (solo per i cittadini UE);
- patrimonio mobiliare;
- beni mobili registrati;
- le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di residenza;
- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza e il Comune di Fivizzano o Fosdinovo o Bagnone nel quale si svolge l'attività lavorativa);
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, per morosità incolpevole o espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

I Comuni di Fivizzano, Fosdinovo e Bagnone hanno titolo a promuovere ogni accertamento che ritengano necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederanno ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le domande devono essere necessariamente corredate della documentazione relativa a situazioni che non possono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ART. 4
DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;

- certificato ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- documentazione comprovante la separazione o il divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

ART. 5
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune capofila, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, istituisce e nomina la Commissione ERP intercomunale che provvede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art.10 della LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni e s.m.i. e del Regolamento approvato dall'Assemblea L.O.D.E. di Massa-Carrara nella seduta del 11 giugno 2021.
Sulla domanda presentata vengono eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. La dichiarazione mendace o la produzione di atti falsificati è punita ai sensi della legge penale vigente e comporta l'esclusione dalla graduatoria e/o l'annullamento della eventuale assegnazione.

ART. 6
FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

A) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Comuni convenzionati, ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea L.O.D.E. di Massa-Carrara nella seduta dell'11 giugno 2021, sulla base delle risultanze dell'istruttoria delle domande e delle graduatorie provvisorie trasmesse dalla Commissione ERP intercomunale entro i 120 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procedono all'adozione delle graduatorie provvisorie secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, in base alle disposizioni dell'Allegato B della LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni .
Nel caso più richiedenti che abbiano lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato in base ai seguenti criteri stabilitidall'art.10 comma 6 della LRT n. 02/2019 successive modifiche ed integrazioni e ordinati per priorità:

a) Situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT n. 02/2019;
b) In base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane;
c) Sorteggio innanzi alla Commissione ERP intercomunale.

Le graduatorie provvisorie, una per ogni Comune, con indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e con indicazione del nome del Responsabile del Procedimento, sono immediatamente pubblicate all'Albo pretorio dei Comuni per trenta giorni consecutivi.

I Comuni sono tenuti ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della stessa.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio on line i richiedenti interessati possono presentare opposizione al Comune in ordine all'esclusione o all'attribuzione del punteggio.
Il ricorso in opposizione è presentato entro il termine di cui sopra mediante una delle seguenti alternative modalità:
Ufficio Protocollo del Comune di Fivizzano;
- Ufficio Protocollo del Comune di Fosdinovo;
- Ufficio Protocollo del Comune di Bagnone;

Qualora il partecipante preferisca inoltrare la domanda per posta, deve spedirla all'indirizzo:

- Comune di Fivizzano – Via Umberto I, 27 - 54013 Fivizzano (MS) mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.fivizzano@postacert.toscana.it ;
- Comune di Fosdinovo - Via Roma, 4 -54035 Fosdinovo (MS), mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.fosdinovo@postacert.toscana.it ;
- Comune di Bagnone - Piazza Marconi, 7 – 54021 Bagnone (MS), mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.bagnone@postacert.toscana.it .

Entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i Comuni trasmettono alla Commissione ERP Intercomunale le opposizioni presentate.

Entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP Intercomunale, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, dovrà decidere sulle opposizioni, formulare le graduatorie definitive e trasmetterle ai rispettivi Comuni, i quali dovranno provvedere alla loro pubblicazione assicurandone la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, i Comuni aderenti alla Convenzione non inoltreranno comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso i singoli Comuni aderenti. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite l'Albo pretorio on line e tramite il sito web del Comuni e con ogni mezzo ritenuto opportuno.

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, in mancanza di richieste di riesame e/o ricorsi da parte degli interessati, le graduatorie definitive disgiunte per singolo Comune e una graduatoria definitiva unica riguardante i 3 Comuni interessati saranno predisposte dalla Commissione ERP intercomunale.

B) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salve le riserve di alloggi per la Mobilità e per le situazioni di emergenza abitativa.

Le graduatorie sono pubblicate in forma anonima. Agli aventi titolo è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa della privacy.
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare, nei limiti previsti dal Regolamento L.OD.E. relativo agli interventi di auto manutenzione, e risultanti da formale comunicazione del Soggetto gestore.
Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive che, a tali effetti, conservano la loro efficacia fino a quando non siano aggiornate nei modi previsti dalla LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento LODE.

ART. 7
CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

a) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dall'allegato B) della Legge Regionale 2/2019 successive modifiche ed integrazioni sono le seguenti:

a) *Condizioni sociali-economiche-familiari*:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **punti 1**.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: **punti 1.**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**.
con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**
In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: misura pari o superiore al 67%: punti 1 misura pari al 100%: punti 2 di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2.**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**.

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito e in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **punti 2**;

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **punti 2**;
- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **punti 3**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.”.

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l’obbligo disposto dall’autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1.**

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: punti 1. Nel caso in cui siano presenti figli minori: **punti 2**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

b) ***Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall’autorità competente,*** per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3.**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria il Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale trasmette apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1 al Comune ed alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità **punti 2.**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3.**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3;**

in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4.**

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2.**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza in graduatoria:

c-1. presenza continuativa del nucleo richiedente nelle graduatorie comunali o intercomunali per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6. Le condizioni di storicità di presenza in graduatoria devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 8
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1) I Comuni convenzionati provvedono all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alle graduatorie definitive secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della LRT n. 02/2019 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento LODE. Qualora risultino disponibili alloggi per le assegnazioni, i Comuni convenzionati procedono con la convocazione dei nuclei utilmente collocati in graduatoria e per i quali permangono i requisiti per l'assegnazione di cui alla Legge Regionale.

2) Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili di cui all'art. 12 commi 6) e 8) della Legge Regionale 2/20109 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento o decremento secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2) della Legge Regionale si procede all'assegnazione di un alloggio di standard abitativo idoneo alla dimensione del nucleo assegnatario in tal modo modificato.

3) Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., i Comuni convenzionati devono procedere all'accertamento della sussistenza, alla data di pubblicazione del Bando e al momento dell'assegnazione, dei requisiti di accesso all'E.R.P., nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data dell'avvio del procedimento.

ART. 9
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 13/11/2026 Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate fino alle ore 12:00 del 13/01/2027 compreso.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica semplice e/o certificata (PEC). In caso di cambio di abitazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo al competente ufficio dei rispettivi comuni.

Le domande potranno essere consegnate:

- a mano, dall'interessato o da suo incaricato, presso:
- Ufficio Protocollo del Comune di Fivizzano;
- Ufficio Protocollo del Comune di Fosdinovo;
- Ufficio Protocollo del Comune di Bagnone.

- **a mezzo posta**, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente;

- **a mezzo pec** agli indirizzi di seguito indicati

- **Comune di Fivizzano** – Via Umberto I, 27 - 54013 Fivizzano (MS), PEC: comune.fivizzano@postacert.toscana.it ;
- **Comune di Fosdinovo** - Via Roma, 4 -54035 Fosdinovo (MS), PEC all'indirizzo comune.fosdinovo@postacert.toscana.it ;
- **Comune di Bagnone** - Piazza Marconi, 7 – 54021 Bagnone (MS), PEC all'indirizzo comune.bagnone@postacert.toscana.it.

entro e non oltre il termine di cui al presente articolo.

Si ricorda che in caso di invio di raccomandata postale A.R. farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.

Il bando e i moduli di domanda saranno scaricabili e reperibili presso:
dal sito web dei Comuni di Fivizzano, https://comune.fivizzano.ms.it/
dal sito web del Comune di Fosdinovo https://comune.fosdinovo.ms.it/
dal sito web del Comune di Bagnone https://comune.bagnone.ms.it/
- Ufficio Sociale del Comune di Fivizzano c/o Municipio di Fivizzano in Via Umberto I, 27,
- Ufficio Segreteria del Comune di Fosdinovo c/o la Casa Comunale in Via Roma n. 4
- Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Bagnone c/o Municipio di Bagnone Piazza Marconi n. 7 (piano primo).

ART. 10
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

A) <u>Documentazione obbligatoria per tutti i richiedenti</u>

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune capofila della Convenzione, **pena l'inammissibilità delle stesse.**

- Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.19, **pena l'inammissibilità delle stesse.**
- La mancata sottoscrizione dell'istanza o l'assenza della copia di un documento d'identità in corso di validità e, per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea anche del permesso di soggiorno come previsto all'art. 1 lett.a del presente bando, comporteranno **l'inammissibilità delle stesse.**

- La mancata presentazione e sottoscrizione dei seguenti allegati comporterà **l'esclusione della domanda:**
  - Allegato B - Proprietà immobili
  - Allegato C - Valore immobili
  - Allegato G – Stranieri

- La mancata presentazione e sottoscrizione dei seguenti allegati **non darà diritto all'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria.**
  - Allegato D - Familiari a carico
  - Allegato E - Storicità presenza in graduatoria
  - Allegato F - Coppie di futura formazione
  - Allegato H - Coabitazione

<u>Ulteriore documentazione da allegare alla domanda</u>

a) per i richiedenti non residenti nei Comuni convenzionati, <u>certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa stabile</u> ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati (art. 1, comma 1, lett. b) del Bando);

b) numero protocollo e data presentazione dichiarazione della situazione economica del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, come da <u>attestazione ISEE</u>, valido alla data di pubblicazione del bando, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/13 e ss.mm.ii. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare d'ufficio la presenza delle certificazioni ISEE;

B) Eventuale documentazione da allegare alla domanda per ottenere il riconoscimento dei punteggi previsti dall'Allegato B della Legge Regionale<u>:</u>

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'art. 7 del presente bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- **a-1**: allegare la certificazione comprovante la tipologia di redditi percepiti nell'anno 2025 ai componenti del nucleo familiare e costituiti esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità.
- **a-1-bis**: allegare la certificazione dei redditi percepiti nell'anno 2025 dai componenti del nucleo familiare da cui risulti un reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non

superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona riferito all'anno 2026 *(€ 7.954,05*).

- **a-4** e **a-4-bis**: allegare la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap ovvero la copia della domanda di invalidità presentata in data antecedente alla pubblicazione del bando. Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione. Per l'ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della domanda di invalidità riportata nella certificazione.
- **a-5**: allegare la documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune presso il quale si presenta la domanda nel caso in cui il richiedente si trovi in condizione di pendolarità per distanza superiore a km 70 tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza in altro Comune.
- **a-6** e **a-7**: allegare la certificazione da cui risultino i soggetti fiscalmente a carico del nucleo familiare, se non ancora allegata ai sensi dei precedenti punti a-1 e a-1-bis.;
- **a-8**: allegare la sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento e la documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario).
- **b-1**: allegare la certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti (Azienda U.S.L.) circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi (alloggio improprio). Per l'attribuzione del punteggio b-1 la certificazione attestante l'alloggio improprio, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- **b-2**: allegare la documentazione, rilasciata dall'Azienda U.S.L., a dimostrazione della presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio, nonché attestazione di handicap, invalidità o minorazione congenita o acquisita comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione se non ancora allegata ai sensi dei precedenti punti a-4 e a-4-bis. Qualora dalle attestazioni non sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione sarà necessario allegare il certificato medico nel quale si attesta la presenza delle stesse. Per l'attribuzione del punteggio b-2 la certificazione attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- **b-3**: allegare la documentazione attestante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.
- **b-4**: allegare il contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio, tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2025 e la documentazione comprovante il reddito imponibile percepito nell'anno 2025 dall'intero nucleo familiare se non ancora allegato ai sensi dei precedenti punti a-1, a-1-bis., a-6 e/o a-7.
- **b-5**: allegare il provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento dell'immobile di proprietà, oppure la convalida di sfratto per finita locazione o per morosità. Nel caso dello sfratto per morosità o di pignoramento per morosità si dovrà allegare anche la documentazione richiesta per l'accertamento della condizione di morosità incolpevole, così come definita dall'art. 14 comma

3 della Legge Regionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: lettera di licenziamento; copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro; copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione; documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine; indicazione partita IVA o numero iscrizione Camera di Commercio con relativa documentazione di cessazione a causa di forza maggiore o da perdita di avviamento; documentazione medica che attesti la situazione di cui alla lettera f), comma 3, art. 14 della Legge Regionale e documentazione che attesti le spese sostenute. Qualora la documentazione prodotta sia ritenuta insufficiente per l'accertamento della morosità incolpevole potrà essere richiesta documentazione integrativa.

- **b-6**: la coabitazione viene accertata d'ufficio attraverso l'anagrafe comunale. Allegare la certificazione dell'Azienda U.S.L. per attestare la situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile. Per l'attribuzione del punteggio b-6 la certificazione attestante la presenza di alloggio sovraffollato, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.

ART. 11
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 *(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679)*, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per la partecipazione al presente Bando secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per la redazione della graduatoria e per i successivi procedimenti di cui alla Legge Regionale e ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Fivizzano. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

ART. 12
INFORMAZIONI SUL BANDO

Il bando e i moduli di domanda saranno scaricabili dal sito web dei Comuni di Fivizzano, https://comune.fivizzano.ms.it/ dal sito web del Comune di Fosdinovo https://comune.fosdinovo.ms.it/ , dal sito web del Comune di Bagnone https://comune.bagnone.ms.it/ e presso i seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria del Comune di Fosdinovo c/o la Casa Comunale in Via Roma n. 4
- Ufficio Protocollo del Comune di Fosdinovo c/o la sede distaccata di Caniparola, Via Melara 1 A
- Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Bagnone c/o Municipio di Bagnone Piazza Marconi n. 7 (piano primo).
- Ufficio Sociale comune di Fivizzano C/o Municipio Comunale, via Umberto I

ART. 13
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, al "Regolamento per l'individuazione delle modalità di

assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità" approvato dall'Assemblea L.O.D.E. di Massa-Carrara nella seduta del 11 giugno 2021.

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto, se interessati all'assegnazione, dovranno rinnovare la propria istanza anche coloro che hanno partecipato all'ultimo bando comunale.

FIVIZZANO (MS), li 12/11/2026

Firmato digitalmente da:
Sara Arcangeli
Firmato il 12/11/2026 09:32
Seriale Certificato:
75856888479522546967121423724168428509
Valido dal 05/11/2025 al 05/11/2028
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1